

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

18. **IL PIANO DI RISANAMENTO
NEL CODICE
DELLA CRISI D'IMPRESA**
di Bruno Bartoli



18.1. GLI ACCORDI DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA EX ART. 12 E SEGG. CCII

L'istituto della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa introdotto dal D.L. n. 118/2021 conv. Legge n. 147/2021 ed attratto dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza come modificato con il D.Lgs. n. 83/2022, rappresenta risposta estranea ai "Quadri di ristrutturazione" di cui alla direttiva UE 2019/1023 in quanto, diversamente da questi ultimi, si sviluppa in un percorso di negoziazione stragiudiziale di tipo non concorsuale.

Obiettivo dell'istituto è quello di supportare nel risanamento, ove ne sussistano le condizioni, l'impresa in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario con il supporto di un Esperto indipendente nella gestione delle trattative fra l'imprenditore ed i terzi, nell'ambito di una soluzione negoziale nello svolgimento delle cui trattative le parti (debitore e creditori) devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.

Nonostante l'art. 2086, 2° comma, c.c. preveda in capo all'imprenditore societario o collettivo il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, anche al fine della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, al contempo verificando la sostenibilità del debito per almeno i successivi dodici mesi in termini di prospettiva di continuità aziendale, l'accesso a questo strumento privatistico, per il tramite della Piattaforma telematica gestita dal sistema delle CCIAA, per il tramite di Unioncamere, non è inibito a chi non vi abbia provveduto.

Con questo strumento giuridico, che prevede per la sua attuazione l'elaborazione di un piano di risanamento, il legislatore ha previsto che l'impresa commerciale o agricola, in situazione di probabile crisi o anche di insolvenza, la possibilità di accedere alla sopraccitata Piattaforma telematica per effettuare la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento tramite l'esecuzione del "Test di valutazione preliminare". Questo strumento, liberamente accessibile *online* dal sito composizionenegoziata.camcom.it, è stato pensato per misurare, ancorché approssimativamente, il grado di complessità dell'eventuale risanamento, ponendo a confronto il valore dei debiti oggetto di ristrutturazione con le risorse finanziarie che la gestione delle future annualità dovrebbe essere, auspicabilmente, in grado di produrre.

Nella tavola di seguito esposta si riporta lo schema del sopraccitato test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

18. Il piano di risanamento nel Codice della crisi d'impresa

18.1. Gli Accordi di Composizione negoziata ex art. 12 e segg. CCII

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO		
L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto	1,00 €	+
<i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo) Valore non utilizzato nel computo del TOTALE A</i>	1,00 €	
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	1,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	1,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	1,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	1,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	1,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	1,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-1,00 €	-
TOTALE A	4,00 €	
I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	1,00 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	1,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	1,00 €	-
TOTALE B	-1,00 €	
Grado di difficoltà del risanamento (1)	0,00	Grado di difficoltà non calcolabile

(1) Se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui di cui a [B], superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B]

Il piano di risanamento nel Codice della crisi d'impresa 18.

Gli Accordi di Composizione negoziata ex art. 12 e segg. CCII 18.1.

Di seguito si riporta la scala dei risultati potenzialmente derivabili dal *test*, così come previsto dalla Sezione I – Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile *online*, di cui al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021:

Fascia	Grado di difficoltà	Descrizione
0		Grado di difficoltà non calcolabile
1	<= 1	Difficoltà contenute
2	>1 e <=2	l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento
3	>2 e <=3	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.
4	>3 e <=4	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.
5	>4 e <=5	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
6	>5 e <=6	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
99	>6	l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese).

Se i risultati del *test* rivelano condizioni tali da giustificare la richiesta di accesso all'istituto della Composizione negoziata, con ragionevoli prospettive di risanamento in continuità aziendale (sia essa "diretta" ovvero "indiretta" mediante trasferimento dell'azienda o di uno o più suoi rami), l'imprenditore può richiedere la nomina dell'Esperto indipendente. L'imprenditore, in concreto, è nella condizione di poter presentare la domanda anche nel caso in cui i risultati del *test* non siano in linea con quelli inizialmente auspicati o qualora il *test* non sia stato nemmeno elaborato.

Questo non auspicabile approccio mortifica le possibilità di un efficace intervento da parte dell'Esperto finendo per rappresentare unicamente un aggravio in termini di tempo e di risorse.

In siffatto contesto potrebbero paradossalmente verificarsi situazioni nelle quali, pur in presenza di concrete possibilità di risanamento, l'inorganicità della produzione informativa necessaria all'Esperto potrebbe far sì che quest'ultimo, ad avvenuta nomina/accettazione, si trovi a dover riscontrare la mancata presenza di quei presupposti in grado di sostenere la concretezza di un'ipotesi di risanamento. In queste situazioni non potrà che seguire la produzione di negativa informativa da parte dell'Esperto, con successiva (inevitabile) archiviazione dell'istanza.

Appare opportuno osservare che:

- l'Esperto indipendente, per definizione, non ha memoria storica della situazione; i tempi per svolgere la prima valutazione, il cui esito è determinante per le ipotesi di proseguimento della Composizione negoziata, sono infatti assai ristretti;

18. Il piano di risanamento nel Codice della crisi d'impresa

18.1. Gli Accordi di Composizione negoziata ex art. 12 e segg. CCII

- la documentazione ricevuta dall'imprenditore, per quanto formalmente completa, potrebbe non essere adeguatamente esaustiva;
- avendo contribuito a pregiudicare la capacità di rimborso, potrebbero sussistere potenziali responsabilità in capo all'imprenditore (ma probabilmente anche in capo all'Esperto) nel caso in cui si siano dilatati i tempi di accesso alla Liquidazione giudiziale.

Anche alla luce di tutto questo, appare opportuna la definizione dello scenario in cui, in vista della nomina dell'Esperto, l'imprenditore, coadiuvato dai propri *Advisor*, provveda alla preventiva elaborazione di specifico piano di risanamento, considerando che lo stesso rientra nel *kit* documentale da presentare in allegato all'istanza di nomina dell'Esperto. Di quel piano l'Esperto verificherà la coerenza, anche attraverso l'utilizzo della "Check-list" di cui alla sezione II del sopra richiamato Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021.

Si tratta sostanzialmente di una serie di domande che, secondo il sopraccitato decreto dirigenziale, rappresentano le indicazioni operative per la redazione del piano e il recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani d'impresa e non come precepti assoluti. Tali domande, in gran parte dei casi rivolte all'imprenditore ed in parte all'esperto, sono suddivise nelle seguenti sei Sezioni:

1. Il requisito dell'organizzazione dell'impresa

1.1) L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività? (a cura dell'imprenditore).

In difetto, l'impresa individua il modo per procurarsele.

1.2) L'impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? (a cura dell'imprenditore).

In caso contrario, l'impresa tiene conto solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di disporre, eventualmente acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche occorrenti.

1.3) L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale? (a cura dell'imprenditore).

In mancanza, l'impresa deve quanto meno avere attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavo, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta.

1.4) L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo? (a cura dell'imprenditore).

In difetto, l'impresa individua gli indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di business ed il proprio settore di attività, e raccoglie le ulteriori informazioni per la valutazione dell'andamento tendenziale.

1.5) L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? (a cura dell'imprenditore?). In difetto l'impresa predispone un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a 13 settimane, il cui scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.

2. Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

2.1) *L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? (a cura dell'imprenditore).*

In mancanza l'imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la predisposizione del piano.

La situazione contabile dovrà essere aggiornata all'occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese.

2.2) *La situazione debitoria è completa e affidabile?*

Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato? (a cura dell'imprenditore).

In difetto, occorre quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l'adeguamento delle attività e delle passività.

2.3) *È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? (a cura dell'imprenditore).*

In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità.

Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore) occorre che la stima del momento dell'incasso sia particolarmente prudente.

2.4) *È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione? (a cura dell'imprenditore).*

In caso contrario, è opportuno che l'imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari.

2.5) *I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi? (a cura dell'imprenditore).*

In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.

2.6) *Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse? (a cura dell'imprenditore).*

In difetto, anche con l'aiuto dei professionisti che assistono l'impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali.

2.7) *L'organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica, dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile di cui al punto 2.1 risulti inaffidabile o inadeguata per la redazione di un piano affidabile? (a cura dell'esperto).*

In caso affermativo, occorre che l'imprenditore rimuova le criticità quanto meno con l'appostazione di passività ulteriori o rettificando i flussi economico-finanziari attesi (a cura dell'imprenditore).

2.8) *Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari?*

18. Il piano di risanamento nel Codice della crisi d'impresa

18.1. *Gli Accordi di Composizione negoziata ex art. 12 e segg. CCII*

È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio? (a cura dell'imprenditore).

3. Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi

3.1) *Perché l'imprenditore ha percepito uno stato di crisi o uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile? (a cura dell'imprenditore).*

Quali sono le manifestazioni esteriori di tale stato? (a cura dell'esperto)

3.2) *Tenuto conto delle manifestazioni sub. 3.1, quali ne sono le cause? (a cura dell'imprenditore).*

Qualora non siano individuate cause coerenti con le manifestazioni esteriori dello stato di crisi o dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile, è quantomeno opportuno che l'imprenditore predisponga la comparazione storica degli stati patrimoniali e dei conti economici di un numero adeguato di anni [12]; la comparazione dei dati economici dovrebbe essere svolta anche sulla base dei rendiconti gestionali, se disponibili.

Da tale comparazione l'esperto, anche attraverso l'intervista delle principali funzioni aziendali (commerciale, operativa, risorse umane, contabile) si forma il convincimento sulle cause del declino dell'andamento aziendale (a cura dell'esperto).

3.3) *L'organo di controllo ed il revisore, quando in carica, ritengono che il quadro fornito dall'imprenditore sia completo e adeguato? (a cura dell'esperto).*

3.4) *Quali sono le strategie di intervento e quali le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare?*

Nel caso in cui l'imprenditore non sia in grado di individuarle, quali sono le strategie adottate dalle imprese concorrenti che hanno maggiore successo?

Esse sono replicabili dall'imprenditore? (a cura dell'imprenditore).

3.5) *L'impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali? (a cura dell'imprenditore).*

3.6) *Quali sono i tempi e i relativi effetti in termini di ricavi, di costi e di investimenti delle iniziative da adottare e quali le relative funzioni aziendali responsabili? (a cura dell'imprenditore).*

3.7) *Sono prospettabili iniziative alternative nel caso in cui le iniziative dovessero dimostrarsi inefficaci e si manifestassero scostamenti tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti? (a cura dell'imprenditore).*

3.8) *Il piano è coerente con i piani redatti in precedenza?*

Quali sono le differenze?

Nel caso ve ne siano, a cosa sono dovute? (a cura dell'imprenditore).

3.9) *Il piano appare credibile?*

3.10) *Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato quale è l'esperto, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera?*

Le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate dall'imprenditore appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi?

E in caso contrario quali sarebbero quelle da adottare? (a cura dell'esperto).

4. Le proiezioni dei flussi finanziari

4.1) *La stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano è, salvo deroghe giustificate dalla tipologia dell'impresa o dall'attività svolta [13], l'esito di un percorso che si dipana in ordinate fasi successive (a cura dell'imprenditore) così articolate:*

4.1.1) *stima dei ricavi (punto 4.3 della presente Sezione);*

4.1.2) *stima dei costi variabili correlati ai ricavi (punto 4.4 della presente Sezione);*

4.1.3) *stima dei costi fissi (punto 4.4 della presente Sezione);*

4.1.4) *stima degli investimenti (punto 4.6 della presente Sezione);*

4.1.5) *stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità rispetto al passato (punto 4.7 della presente Sezione);*

4.1.6) *verifica di coerenza dei dati economici prognostici (punto 4.8 della presente Sezione);*

4.1.7) *stima dell'effetto delle operazioni straordinarie, se previste (punto 4.9 della presente Sezione);*

4.1.8) *stima del pagamento delle imposte sul reddito (punto 4.10 della presente Sezione);*

4.1.9) *declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio del debito (punto 4.11 della presente Sezione);*

4.1.10) *declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di partenza (punto 4.12 della presente Sezione).*

4.2) *Le proiezioni fondate su previsioni coprono un periodo massimo di 5 anni a meno che un arco temporale superiore sia giustificato? (a cura dell'imprenditore)*

4.3) *Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti? (a cura dell'imprenditore)*

4.3.1) *le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato corrente dell'esercizio in corso devono essere giustificate dall'imprenditore;*

4.3.2) *le variazioni dei ricavi del piano è opportuno che siano confrontate con le prospettive del settore, anche ad esito della pandemia Covid-19.*

4.4) *La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici?*

Quali sono i risparmi dei costi variabili e fissi e come l'imprenditore intende conseguirli?

Quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo e come intende mitigarli l'imprenditore? (a cura dell'imprenditore).

4.5) *Nel caso di svolgimento di più attività, la stima dei costi e dei ricavi è stata effettuata separatamente per ciascuna di esse? (a cura dell'imprenditore).*

4.6) *Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti? L'ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel piano è opportuno che sia quantomeno coerente con quello del passato (a cura dell'imprenditore).*

4.7) *La stima degli effetti delle iniziative industriali che l'imprenditore intende intraprendere (in termini di investimenti, ricavi e costi) è coerente con le informazioni disponibili ed è ritenuta giustificata dalle diverse funzioni aziendali? (a cura dell'esperto).*

18. Il piano di risanamento nel Codice della crisi d'impresa

18.1. Gli Accordi di Composizione negoziata ex art. 12 e segg. CCII

4.8) È stata svolta una verifica di ragionevolezza della redditività prospettica quale risulta dai paragrafi precedenti? (a cura dell'esperto);

4.8.1) la redditività ed i principali indicatori chiave gestionali (KPI) prospettici, prima dell'effetto delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, devono essere coerenti con l'andamento storico;

4.8.2) è importante che sia giustificata ogni differenza tra l'incidenza del margine operativo lordo sui ricavi, anche a seguito delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, ed i benchmark di mercato disponibili.

4.9) Se è stata prevista la dismissione di cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? Le relative stime sono adeguatamente suffragate? (a cura dell'imprenditore).

4.10) Nella stima del pagamento delle imposte si è tenuto conto dell'effetto delle perdite fiscali a nuovo e del periodo di imputazione fiscale dei costi e dei ricavi? (a cura dell'imprenditore).

4.11) La determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito deve essere effettuata muovendo dai dati economici.

Essa può avere luogo:

4.11.1) attraverso il ciclo di conversione in flussi di cassa che tiene conto dei tempi di incasso dei ricavi, di pagamento dei costi e di rigiro del magazzino. I tempi devono essere coerenti con la serie storica dell'impresa e occorre che questa sia stata correttamente calcolata (a cura dell'imprenditore).

4.11.2) deducendo dai flussi così determinati gli investimenti previsti (sia quelli di mantenimento che quelli relativi alle iniziative industriali) e il pagamento delle imposte (a cura dell'imprenditore);

4.11.3) portando in conto l'effetto delle dismissioni di cespiti d'investimento e di altre operazioni straordinarie previste (a cura dell'imprenditore);

4.11.4) per semplicità, in luogo di quanto sopra indicato, le micro e le piccole imprese possono ricorrere alle sole grandezze economiche senza convertirle in flussi di cassa.

In tal caso occorre comunque:

(i) verificare che l'ammontare degli investimenti di mantenimento sia adeguatamente espresso dagli ammortamenti (portando una rettifica in caso contrario);

(ii) portare in conto l'effetto delle iniziative industriali previste;

(iii) tenere conto della dismissione di cespiti e delle operazioni straordinarie programmate (a cura dell'imprenditore).

4.12) È opportuno che, muovendo dalle stime economiche e finanziarie, vengano determinate anche le grandezze patrimoniali.

Su di esse si innesteranno le proposte alle parti interessate di cui al successivo punto 5.5 della presente Sezione e viene calcolata la stima dell'andamento del patrimonio netto al termine dei singoli anni del piano (a cura dell'imprenditore).

5. Il risanamento del debito

5.1) L'impresa, alla luce del par. 4 della presente Sezione, è in grado in futuro di generare risorse al servizio del debito ed il risultato delle proiezioni finanziarie di cui

Il piano di risanamento nel Codice della crisi d'impresa 18.

Gli Accordi di Composizione negoziata ex art. 12 e segg. CCII 18.1.

al punto 4.10 della presente Sezione tende ad essere positivo? (a cura dell'imprenditore).

5.2) il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta l'impresa?

È opportuno che tali prove siano coerenti con i rischi emersi ad esito dell'intervista delle diverse funzioni aziendali e comunque avendo riguardo alle prospettive di mercato (a cura dell'esperto).

5.3) La generazione di flussi positivi al servizio del debito dipende solo dalle iniziative industriali?

In caso affermativo, è opportuno che l'esito atteso delle iniziative industriali sia sottoposto a prove di resistenza (stress test) specifiche (a cura dell'imprenditore).

5.4) A quanto ammonta il debito che deve essere servito nei singoli anni del piano? (a cura dell'imprenditore).

Il debito da servire corrisponde a:

- 1. Debito scaduto;*
- 2. Debito già riscadenziato o differito*
- 3. Debito interessato da moratorie ex lege;*
- 4. Linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;*
- 5. Rate di mutuo e finanziamenti in scadenza.*

5.5) Come l'imprenditore intende fronteggiare il debito che deve essere coperto nei diversi anni attraverso i flussi al servizio dello stesso? (a cura dell'imprenditore).

Impatto nelle singole annualità del piano di risanamento delle proposte alle parti interessate quali (una possibile tipologia è riportata nell'Allegato 1):

Nuovi riscadenziamenti o dilazione di una parte del debito pendente;

Stralcio di parte del debito;

La sua conversione in equity o in strumenti finanziari partecipativi;

Nuove linee di credito;

Nuovi aumenti di capitale sociale a pagamento e nuovi finanziamenti anche postergati.

5.6) Le proposte consentono, in via prognostica, il rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo, fatte salve le disposizioni speciali? (a cura dell'imprenditore).

6. In caso di gruppi di imprese

6.1) Il piano è redatto per le singole imprese? (a cura dell'imprenditore)

6.2) Il piano dà evidenza dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali infragruppo? (a cura dell'imprenditore)

6.3) Vi sono altre imprese del gruppo che presentano difficoltà economico-finanziarie o patrimoniali? Come si intende agire per affrontarle? (a cura dell'imprenditore)

6.4) Quali sono le altre imprese del gruppo la cui continuità aziendale dipende da quella dell'impresa? (a cura dell'imprenditore)

6.5) Le operazioni infragruppo previste nel piano possono arrecare un pregiudizio per i creditori di un'altra impresa del gruppo? (a cura dell'esperto).

18. Il piano di risanamento nel Codice della crisi d'impresa

18.2. Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento art. 56 CCII

Al fine di agevolare l'estensore del piano di risanamento e, conseguentemente, l'attività dell'esperto, i Principi di redazione dei piani di risanamento nella sua ultima revisione (maggio 2022) propongono una tavola sinottica che associa ai paragrafi nei quali sono sviluppati i Principi i punti della lista di controllo particolareggiata prevista dal Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021¹.

Si osserva che la lettera b) del comma terzo dell'art. 17 CCII prevede che con l'istanza di accesso alla Composizione negoziata, l'imprenditore inserisca nella Piattaforma telematica "un progetto di piano di risanamento" avendo ben presente come la redazione del piano costituisca un *work in progress* durante le trattative posto che l'andamento dell'attività a seguito dei primi interventi industriali e le concessioni effettuate dai creditori, che vanno a configurare la manovra finanziaria, influenzano in modo determinante il piano di risanamento nella sua versione "definitiva".

18.1.1 Il Piano nel Concordato semplificato

Qualora al termine delle trattative l'Esperto dichiari nella propria relazione finale che le stesse trattative hanno avuto un esito negativo, e nel caso in cui non siano ritenute praticabili altre soluzioni, l'imprenditore può presentare una proposta di concordato semplificato, per cessione dei beni, riferito al piano di liquidazione nel frattempo predisposto.

Il piano non è oggetto di attestazione, bensì è il Tribunale – attraverso la relazione dell'Esperto ed il supporto di un Ausiliario – ad essere chiamato a verificare la fattibilità del piano di liquidazione allegato al ricorso con cui l'imprenditore ha richiesto l'accesso ai benefici del concordato semplificato, così come che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della Liquidazione giudiziale.

18.2. ACCORDI IN ESECUZIONE DI PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO (ART. 56 CCII)

Strumento negoziale non concorsuale, di carattere privatistico, attraverso il quale:

- l'imprenditore commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale,
- le imprese appartenenti ad un gruppo *ex art. 284, 5° comma, CCII*,
- l'imprenditore commerciale non soggetto a liquidazione giudiziale,
- l'imprenditore non commerciale assoggettabile a liquidazione controllata nel sovraindebitamento

che si trovano in uno stato di crisi o di insolvenza possono proporre ai creditori un piano, oggetto di attestazione in termini di veridicità dei dati aziendali e fattibilità da parte di un professionista indipendente, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.

¹ CNDCEC, FNC, AIDEA, ANDAF, APRI, OCRI, AIAF, *Principi per la redazione dei piani di risanamento*, edizione 2022 pubblicata in data 26 maggio 2022 da FNC, § 13.3.

Il piano di risanamento nel Codice della crisi d'impresa 18.

Accordi di Ristrutturazione dei debiti ordinari (artt. 57-59) 18.3.

L'applicazione di questo strumento, che non rappresenta una procedura concorsuale, determina l'applicazione dell'esenzione da revocatoria, anche ordinaria, degli atti e pagamenti effettuati nella fase esecutiva oltre alla non applicazione *ex art. 324 CCII* degli artt. 322, 3° comma, CCII (bancarotta fraudolenta) ed art. 323 CCII (bancarotta semplice). Gli atti unilaterali e contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e con data certa.

Il piano si materializza in un documento unilaterale di pianificazione strategica, industriale e finanziaria che deve avere data certa, forma scritta e necessariamente indicare:

- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) le principali cause della crisi;
- c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
- e) gli apporti di finanza nuova²;
- f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
- g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario;

Il piano, l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

18.3. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ORDINARI (ARTT. 57-59), AGEVOLATI (ART. 60) E AD EFFICACIA ESTESA (ART. 61) CCII

Il CCII disciplina la possibilità, per un imprenditore commerciale o non commerciale (purché imprenditore "non minore", ossia assoggettabile alla Liquidazione giudiziale) che versi in stato di crisi o insolvenza, di concludere un Accordo di ristrutturazione dei debiti con una parte dei creditori:

- a) nell'Accordo ordinario: con creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti, e con soddisfazione integrale di quelli estranei all'accordo;
- b) nell'Accordo agevolato: con creditori che rappresentino almeno il 30% dei debiti, con soddisfazione integrale di quelli estranei all'accordo, ma senza disporre né di misure protettive temporanee né di moratorie nei confronti di creditori estranei;
- c) nell'Accordo ad efficacia estesa: con creditori che rappresentino almeno il 75% dei debiti compresi in una categoria omogenea per posizione giuridica ed interessi economici, estendendo gli effetti anche ai creditori non aderenti di quella categoria, purché ai non aderenti sia offerta una soddisfazione non inferiore a quella deri-

² Tali apporti sono da considerare esenti da revocatoria, ma privi del carattere di prededucibilità.

18. Il piano di risanamento nel Codice della crisi d'impresa

18.3. Accordi di Ristrutturazione dei debiti ordinari (artt. 57-59)

vante dalla liquidazione giudiziale e purché il piano preveda la prosecuzione dell'attività diretta o indiretta, condizione quest'ultima non necessaria se la categoria in oggetto comprende banche o intermediari finanziari.

Ai creditori non aderenti non può essere imposta l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento di affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.

I creditori appartenenti alla categoria devono essere informati dell'avvio delle trattative, in condizione di parteciparvi in buona fede ricevendo complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria del debitore, così come sull'accordo ed i relativi effetti.

L'utilizzo di questi strumenti (o, di questo strumento, nelle sue varianti) consente:

- l'esenzione dagli obblighi previsti dal Codice civile per la perdita del capitale sociale;
- l'esenzione da revocatoria, anche ordinaria per gli atti i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione dell'Accordo omologato se indicati nello stesso;
- l'esenzione da revocatoria, anche ordinaria per gli atti i pagamenti e le garanzie legalmente effettuati dopo il deposito della domanda di accesso;

Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 gg dall'omologa per debiti scaduti, ovvero entro 120 gg dalla scadenza.

Tra i documenti da allegare è previsto un piano economico finanziario, oggetto di verifica di attestazione per veridicità dei dati e fattibilità del Piano, che deve contenere:

- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) le principali cause della crisi;
- c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
- e) gli apporti di finanza nuova, esentati da revocatoria ma senza carattere di prededucibilità;
- f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
- g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

Qualora:

- prima dell'omologa intervengano modifiche sostanziali relative al piano, occorrono una nuova attestazione e nuove manifestazioni di consenso da parte dei creditori, così come, nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali agli accordi, occorre una nuova attestazione;
- dopo l'omologa si rendessero necessarie modifiche sostanziali al piano, occorrerebbe una nuova attestazione, entrambi da pubblicarsi sul Registro imprese, dan-

done comunicazione ai creditori in vista di nuova eventuale omologa al Piano modificato.

Il debitore può proporre *ex art. 63, 1° comma, CCII* (Transazione su crediti tributari e contributivi), nel corso delle trattative funzionali alla stipula degli accordi di ristrutturazione, il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, così come quello dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

L'attestazione relativa ai crediti fiscali e previdenziali deve esplicitare la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; circostanza che è oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale.

18.4. CONVENZIONE DI MORATORIA (ART. 62 CCII)

Attraverso questo strumento stragiudiziale di natura negoziale, che non necessita di omologazione, l'imprenditore in crisi (anche non commerciale), a fronte di obbligazioni già in essere, può realizzare un accordo con i creditori ricompresi in una categoria omogenea per posizione giuridica ed interessi economici (es. finanziari, di fornitura di beni o servizi) che rappresentino almeno il 75% dei debiti corrispondenti alla categoria stessa, prevedendo:

- dilazione dei termini in scadenza dei debiti;
- rinuncia agli atti o sospensione di azioni esecutive o conservative;
- misure diverse che non comportino rinuncia al credito.

Potendone estenderne gli effetti anche nei confronti dei creditori non aderenti a questi ultimi, non è però possibile imporre:

- l'esecuzione di nuove prestazioni;
- la concessione di nuovi affidamenti;
- il mantenimento di affidamenti esistenti;
- l'erogazione di nuovi finanziamenti.

L'art. 62 CCII non utilizza mai il termine "Piano"; tuttavia, anche nell'ipotesi in cui la regolazione della crisi non necessitasse di interventi industriali, un piano finanziario che regolasse la situazione di crisi sarebbe comunque necessario a supporto di una Convenzione di moratoria con i creditori.

Il Piano è oggetto di attestazione in termini di:

- veridicità dei dati aziendali;
- idoneità della convenzione per ristrutturare gli effetti della crisi;
- prospettiva per i non aderenti di ottenere soddisfazione in misura non inferiore rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale.

Convenzione ed attestazione devono essere inviati a tutti i creditori appartenenti alla categoria dopo che:

- a) siano stati informati dell'avvio delle trattative o comunque siano stati posti in condizione di parteciparvi in buona fede;

18. Il piano di risanamento nel Codice della crisi d'impresa

18.5. Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (artt. 64-bis e 64-ter CCII)

- b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- c) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla convenzione e sugli effetti della stessa.

18.5. PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE (ARTT. 64-BIS E 64-TER CCII)

L'imprenditore commerciale "non minore" in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, suddivisi in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, attraverso riparti *post* omologa anche in deroga alle norme concorsuali di responsabilità patrimoniale *ex art.* 2740 c.c. e di graduazione delle cause di prelazione *ex art.* 2741 c.c., qualora la proposta venga approvata dall'unanimità delle classi; fanno eccezione i debiti verso i lavoratori da soddisfarsi con denaro entro 30 giorni dall'omologa.

Il ricorso viene presentato nelle forme della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza *ex art.* 40 CCII, ovvero di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva (eventualmente "con riserva" *ex art.* 44, 1° comma, lett. a) CCII) per cui, oltre a produrre:

- scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi precedenti;
- dichiarazioni IRAP ed IVA relative ai tre periodi d'imposta;
- bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
- idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
- relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione *ex art.* 94, 2° comma, CCII compiuti nel quinquennio anteriore

dovrà depositare il Piano e la Proposta sottesi al ricorso nella versione completa; il professionista indipendente dovrà attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano.

Valutata la ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, il Tribunale, con decreto, nomina il Giudice delegato ed il Commissario giudiziale, mentre l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa (previo confronto con il Commissario per questi ultimi) nel prevalente interesse dei creditori.

18.6. PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (ARTT. 65-83 CCII)

18.6.1 Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII)

Il sovraindebitato consumatore, senza che occorra un consenso preventivo da parte dei creditori, può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti con l'ausilio dell'OCC (Organismi di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal CCII) che, nella propria relazione, deve indicare se sussistano condizioni ostative quali colpa grave, frode o malafede nella determinazione del sovraindebitamento, ovvero che non sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, o che non abbia già beneficiato di due precedenti esdebitazioni.

Il piano deve indicare specificatamente tempi e modalità per il superamento della crisi, mentre la proposta è a contenuto libero per i chirografi suddivisi in classi, diversamente al caso dei privilegiati.

La relazione dell'OCC si presenta al Giudice monocratico ai fini dell'eventuale omologa, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano; ai creditori resta la possibilità di opporsi alla Sentenza di omologa.

Con l'omologa il procedimento viene chiuso; sarà poi lo stesso debitore, con il controllo dell'OCC, a svolgere tutti gli atti in esecuzione del piano.

18.6.2 Concordato minore (artt. 74-83 CCII)

In assenza delle stesse condizioni ostative descritte per la Ristrutturazione dei debiti del consumatore, il sovraindebitato non consumatore può utilizzare questo strumento in ipotesi di piano in continuità, a meno di apporto esterno di risorse finanziarie che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, rendendo possibile un percorso di concordato minore liquidatorio, con l'ausilio dell'OCC che svolge congiuntamente attività assimilabili a quelle dell'*advisor* e dell'attestatore.

Il debitore sarà tenuto a dare esecuzione al piano omologato e l'OCC a vigilare sull'esatto adempimento.

18.6.3 Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII)

L'istituto è accessibile a qualunque debitore, purché escluso dalla liquidazione giudiziale, in stato di sovraindebitamento o insolvenza, con debiti scaduti non inferiori ad euro cinquantamila e con attestazione dell'OCC relativa alla possibilità concreta di monetizzare attività distribuibili ai creditori.

In questo scenario sarà poi il liquidatore, nominato in sede di sentenza di apertura della liquidazione controllata, ad elaborare e proporre ai creditori il programma di liquidazione, con metodologie in parte sovrapponibili a quelle della Liquidazione giudiziale.

18. Il piano di risanamento nel Codice della crisi d'impresa

18.7. *Concordato preventivo in Continuità o Liquidatorio (art. 84 e segg. CCII)*

18.7. CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ O LIQUIDATORIO (ART. 84 E SEGG. CCII)

Nel concordato preventivo, il Piano, in continuità o liquidatorio, viene predisposto dall'imprenditore commerciale "non minore" che versa in stato di crisi o insolvenza, con libertà di individuazione delle forme di soddisfazione dei creditori e la possibilità (a volte necessità), di individuare specifiche classi di creditori.

Il percorso è di carattere concorsuale e presuppone l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del Piano; la norma favorisce la previsione di piani da elaborare in contesti di continuità, ove questo contesto sia funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori.

All'art. 87 CCII il legislatore così esplicita i contenuti del Piano di concordato, con la precisazione che nella domanda il debitore deve indicare le ragioni per cui la proposta concordataria sia preferibile rispetto alla Liquidazione giudiziale:

- a) indicazione del debitore e di eventuali parti correlate, attività e passività riferite al momento di presentazione del piano con descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
- b) descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova l'azienda con indicazione delle strategie d'intervento;
- c) valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- d) modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- e) descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- f) in ipotesi di prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- g) apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
- h) azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;
- i) iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
- l) parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;
- m) classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione

Il piano di risanamento nel Codice della crisi d'impresa 18.

Esercizio provvisorio della Liquidazione giudiziale (art. 211 CCII) 18.8.

dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;

- n) eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;
- o) modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;
- p) indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.

A corredo del Ricorso il debitore deposita la relazione del professionista indipendente attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

In ipotesi di Piano in continuità aziendale l'attestatore verifica anche se il piano sia atto ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, garantendo la sostenibilità economica dell'impresa, e riconoscendo a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

18.8. ESERCIZIO PROVVISORIO DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (ART. 211 CCII)

Nella fase preconcorsuale, l'imprenditore, coadiuvato dai propri *advisor*, potrebbe rendersi conto di non riuscire ad offrire agli *stakeholder* un percorso migliore rispetto all'esercizio provvisorio, nell'ambito di una liquidazione giudiziale.

Ragionevolmente, nell'ambito del ricorso teso all'ammissione alla liquidazione giudiziale, presentato dallo stesso debitore, ma in ipotesi anche ove richiesto dagli altri soggetti legittimati ex art. 37, 2° comma CCII, l'imprenditore, consapevole della fattibilità di un Piano di esercizio provvisorio che non rechi pregiudizio ai creditori, ne presenterà le caratteristiche al tribunale, così che quest'ultimo possa valutare se tenerne conto in sede di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; nel caso di ipotesi affermativa, questo autorizzerà il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa anche limitatamente a specifici rami dell'azienda.

Qualora, pur sussistendo le condizioni per l'esecuzione di un corretto Piano di esercizio provvisorio, in sede di sentenza non ne sia stata disposta l'attivazione, la stessa potrebbe essere richiesta successivamente da parte del curatore, a seguito delle verifiche di fattibilità che quest'ultimo abbia realizzato.

Previo parere favorevole del comitato dei creditori, con decreto motivato, il giudice delegato potrebbe autorizzare l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

Nella fase esecutiva, il curatore è chiamato ad informare senza indugio il giudice delegato ed il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possano influire sulla prosecuzione dell'esercizio, così come il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento, laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo.

La verifica degli scostamenti a consuntivo rispetto alle attese iniziali del Piano, così come la fattibilità tempo per tempo attesa dallo stesso, sarebbero oggetto di monito-

18. Il piano di risanamento nel Codice della crisi d'impresa

18.8. Esercizio provvisorio della Liquidazione giudiziale (art. 211 CCII)

raggio costante da parte del curatore, peraltro chiamato ad informare con cadenza almeno trimestrale il comitato dei creditori sull'andamento della gestione, pronunciandosi anche sull'opportunità di continuare l'esercizio.

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX